



239/EL-288/260/2017-PR

Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con

stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20120001766 del 31 maggio 2012 (prot. ingresso MiSE n. 0011941 del 14 giugno 2012), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento energia) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica 220 kV di "Fuorigrotta" (da ora S.E. "Fuorigrotta (Terna)" e dei collegamenti a 220 kV in cavo interrato tra la futura stazione e le esistenti Cabine Primarie di "Astroni" e di "Napoli Centro" nonché "Fuorigrotta (Enel)" nel comune di Napoli, chiedendo altresì la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche l'apposizione, sulle aree potenzialmente impegnate, del vincolo preordinato all'imposizione coattiva della servitù di elettrodotto ed all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza si inquadra nell'ambito del più ampio piano di razionalizzazione e potenziamento della rete 220 kV che alimenta l'area metropolitana di Napoli e dei Comuni limitrofi ed è motivata dalla necessità di ridurre il rischio elevato di indisponibilità annua e di energia non fornita agli utenti finali, dovuto alla vetustà e alla scarsa affidabilità degli elementi di rete esistenti nel sistema elettrico dell'area di Napoli;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l'intervento prevede:

- la nuova Stazione Elettrica a 220 kV denominata "Fuorigrotta (Terna)";
- elettrodotto 220 kV in cavo interrato "S.E. Fuorigrotta (Terna) – "CP Astroni";
- elettrodotto 220 kV in cavo interrato "S.E. Fuorigrotta (Terna) – "CP Napoli Centro";
- due elettrodotti 220 kV in cavo interrato "S.E. Fuorigrotta (Terna) - CP Fuorigrotta (Enel)";

CONSIDERATO che agli interventi oggetto del suddetto procedimento autorizzativo è associata la dismissione dell'esistente elettrodotto 220 kV in cavo interrato "CP Astroni – CP Napoli Centro" e degli esistenti 3 collegamenti a 60 kV in aereo e cavo interrato "CP Astroni - CP Fuorigrotta (Enel)";

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

VISTO il decreto n. 239/EL-288/260/2017 del 2 novembre 2017, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato

la Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 2 novembre 2017, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220094867 del 27 ottobre 2022, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto proroga di mesi dodici (12) del termine stabilito dal comma 5 dell'articolo 4 del citato decreto n. 239/EL-288/260/2017 del 2 novembre 2017;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui al Decreto di autorizzazione prevede anche le lavorazioni relative alla rimozione del cavo ad olio fluido 220 kV "CP Astroni – CP Napoli Centro", le quali non potevano iniziare prima del completamento dei tratti interferenti in presso la Cabina Primaria di Napoli Centro, vista la sua particolare configurazione di ingresso cavi;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere

DECRETA

Articolo 1

Il termine di anni cinque, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del Decreto n. 239/EL-288/260/2017 del 2 novembre 2017, è prorogato di ulteriori mesi dodici (12).

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA**

(dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(arch. Gianluigi Nocco)